

Decreto Direttoriale 1 dicembre 2003. Individuazione dei beni immobili ritenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non strumentali alla propria attività istituzionale, riconosciuti di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 41-bis, comma 6, del decreto-legge n.269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.326/2003. (Decreto n.46181).

(pubblicato sulla G.U. n.291 del 16-12-2003)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326;

Visto l'art. 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410;

Visto l'elenco predisposto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasmesso all'Agenzia del demanio con nota n.15177/ASIA/GBI del 27 novembre 2003, contenente la indicazione degli immobili appartenenti alla stessa ritenuti non strumentali alla propria attività istituzionale, riconosciuti di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n.173;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili stessi in capo allo Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n.94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

L'Agenzia del demanio è immessa nel possesso dei beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 a decorrere dall'emanazione del presente decreto.

Art. 4.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 7.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

Il direttore
Elisabetta Spitz

Per gli allegati si rimanda al testo integrale pubblicato sulla G.U.